

LETTERA DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI SUI LIMITI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pescara, considerato che:

- dal giorno 23 ottobre 2005, i lavori relativi a nuove opere o interventi sul patrimonio edilizio esistente, devono essere progettati ed eseguiti con criteri antisismici (tutta l'Italia è diventata zona sismica);
- la normativa antisismica prevede metodi di calcolo più complessi e numerose analisi e verifiche da effettuare, così investendo scelte progettuali anche di carattere architettonico da considerare già nella fase di ideazione del manufatto e nella successiva fase delle autorizzazioni;
- il corretto funzionamento di una struttura non può più prescindere dagli elementi non strutturali e persino dagli impianti al fine di perseguire la sicurezza del fabbricato in tutte le sue componenti;
- le competenze professionali dei geometri sono sancite dal R.D. n. 274/29 il quale all'art. 16 comma l) e comma m) esclude la competenza dei geometri per progetti di civile abitazione e capannoni industriali con struttura in cemento armato;

con l'obiettivo di:

tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale; dare un ausilio agli iscritti componenti delle commissioni edilizie (ove presenti) e dei responsabili dei procedimenti; esercitare un'azione preventiva al fine di evitare contenziosi; segala, per opportuna informazione e per dissipare qualsiasi dubbio in materia, le seguenti risoluzioni giurisprudenziali (trasmesse in allegato alla presente) che segnano con estrema chiarezza i confini delle competenze delineati dalla norma e dalla giurisprudenza:

- TAR LIGURIA n. 333/97 confermata dal CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V n. 7821 del 1 Dicembre 2003;
- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 5961 del 25 Marzo 2004
- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 19821 del 04 Ottobre 2004
- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 21185 del 5 Novembre 2004
- CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE n. 3021 del 5 Febbraio 2005
- TAR LAZIO n. 320 del 29/04/05 confermata dal CONSIGLIO DI STATO n. 4112 del 30/08/05

Alla luce di quanto sopra, pertanto, appare estremamente chiaro come sia la norma che la giurisprudenza vietino la possibilità di conferire incarico di progettazione o direzione dei lavori a geometri per costruzioni in con struttura in calcestruzzo armato anche se di modeste dimensioni.

Questo divieto, oltretutto, assume un significato particolarmente pregnante in un territorio che, presuppone per costruzioni in c.a., l'utilizzo di professionalità adeguatamente preparate e formate a progettare edifici anche in funzione della risposta sismica delle strutture.

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti propri della categoria, ma a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.